



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

Deliberazione del Consiglio Comunale - Copia

Nr. 17 del 06-04-2023

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE ED AGEVOLAZIONI TARI 2023

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **sei** del mese di **aprile**, alle ore **16:30** nella sala Consiliare del Castello Caracciolo, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione, sessione **Ordinaria**.

Si dà atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri, su **13** assegnati ed in carica:

Vurchio Gianluca	P	Dinatale Oronzo	P
Di Gioia Francesco	P	Ivagnes Ramona	P
Laporta Michele	P	De Santis Michele	P
Digioia Nicola	P	Digioia Giovanni	P
Deflorio Angela	P	Mariani Marisa Santa	P
Zammataro Anna Elena	P	Di Gioia Sofia	P
Traversa Margherita	P		

presenti n. **13**

assenti n. **0**

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente **Vurchio Gianluca**, Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 comma 4° lett. a D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale dott. **Russi Antonio**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viene introdotto il punto n. 6 all'ordine del giorno ad oggetto: "Approvazione tariffe ed agevolazioni TARI 2023".

PRESIDENTE

Relaziona l'Assessore ai tributi Nicola Digioia. Prego Assessore.

ASSESSORE NICOLA DIGIOIA

Abbiamo già dall'anno scorso approvato il PEF, il piano economico finanziario per la TARI 2022/2025. Per l'anno scorso, come ricorderete bene, fu chiesta una deroga al fine di far fronte ai maggiori costi supportati dal comune di Cellamare per via del nuovo servizio che partì con la nuova azienda che si aggiudicò il servizio. Quindi, ritoccammo leggermente le tariffe, chiedendo una deroga ad Ager per l'aumento di queste tariffe specifico per il 2022. Poi da quest'anno ritorniamo al PEF approvato 2022/2025 che riporta il costo del servizio a 900 mila euro come era definito innanzi detto previsto nel PEF 2022/2025 per l'annualità 2023. Però quest'anno tenendo conto, perché l'anno scorso, siccome siamo partiti per la prima volta con la vendita del rifiuto riciclabile e non sapevamo l'ammontare del ricavato dei rifiuti, come sostenuto da anni che avrebbe portato benefici alla nostra comunità. Infatti quest'anno i primi benefici si vedono quindi le tariffe sono diminuite rispetto a quelle che sono state le tariffe dell'anno scorso. L'anno scorso fummo costretti, non so se ricordate, ad aumentarle leggermente di circa l'8%, quest'anno diminuiscono di circa il 3, 4% a seconda della condizione. Quindi, le nuove tariffe che sono state determinate per il calcolo della TARI sono rideterminate in funzione di questa diminuzione dovuta all'incremento che abbiamo avuto, più che l'incremento, alla quantificazione per il primo anno del rifiuto vendibile, per cui abbiamo avuto la possibilità di abbassare le tariffe. Probabilmente l'anno prossimo che avremo ancora meglio quantificato, perché quest'anno abbiamo una cognizione del lordo che noi vendiamo, quindi, di quello che ricaviamo compreso i costi, non abbiamo una determinazione precisa dei costi che è necessario per lo smaltimento. Dall'anno prossimo che andrà tutto perfettamente a regime ed avremo anche la quantificazione precisa dei costi che supportiamo, non solo dalla vendita, dal ricavato della vendita credo che andremo ancora a ritoccare al ribasso le tariffe. Per cui con questa delibera andiamo ad approvare le tariffe che coprono il servizio per il costo di 904 mila euro circa come determinato nel PEF 2022/2025 approvato da Ager.

PRESIDENTE

Grazie Assessore. Ci sono interventi? Chiede di poter intervenire il Consigliere Comunale Michele De Santis. Prego Consigliere.

CONSIGLIERE DE SANTIS

Solo delle precisazioni. Non ho capito: la tariffa viene abbassata, ho visto che è diminuita. Perché abbiamo chiesto la deroga l'anno scorso e quest'anno si è rientrati nella normalità? O perché abbiamo avuto vantaggi dalla vendita del materiale riciclabile di cui non sappiamo nemmeno i costi? Se ho sentito bene. Quindi, come facciamo a sapere quali sono questi ricavi se non sappiamo i costi? Quindi, questa diminuzione è dovuta a quello o perché ci siamo riportati su quanto aveva detto l'Ager l'anno scorso?

PRESIDENTE

Ci sono altri interventi? No. Prego Assessore.

ASSESSORE NICOLA DIGIOIA

Allora, noi l'anno scorso abbiamo aumentato di circa 8% perché siamo andati con un nuovo servizio con il nuovo gestore che è costato di più, se ricordate. Per cui abbiamo, per forza di cose, non sapendo quanto ricavavamo dalla vendita del materiale riciclabile abbiamo dovuto aumentare la tariffa in funzione del nuovo costo. Detto ciò è stata una misura che abbiamo preso solo ed esclusivamente in deroga per l'anno scorso. In funzione poi del costo già determinato del servizio con il piano economico finanziario che avevamo prima, precedentemente, approvato a dicembre

2021 per l'anno finanziario 2022/2023/2024/2025 già conoscevamo i costi che erano pari a 904 mila euro per ogni anno. Per cui nonostante l'aumento del costo del servizio quest'anno, anche in virtù dei ricavi, quindi, i ricavi sono andati ad integrare, ad abbassare la TARI nonostante c'è stato il costo in più che abbiamo affrontato per il nuovo servizio. Non so se sono stato chiaro, Consigliere.

Interviene il Consigliere Sofia Di Gioia fuori microfono

In definitiva deve (parola incomprensibile) di aumento che c'è stato.

ASSESSORE NICOLA DIGIOIA

In definitiva non lo so se aumenterà tutto o potrà essere anche maggiore rispetto a quello, in funzione di quello che noi a regime, perché l'anno scorso la gara è partita da fine aprile se non sbaglio, per cui non abbiamo la quantificazione precisa dell'intera annualità. Quindi, non sappiamo, non abbiamo potuto quantificare con certezza a regime quale è il ricavo epurato dei costi.

PRESIDENTE

Grazie Assessore. Se non ci sono altri interventi poniamo il votazione il punto n. 6 all'ordine del giorno.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato.

PRESIDENTE

Votiamo per l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene approvata.

PRESIDENTE

Deliberato. Procediamo con il settimo punto all'ordine del giorno.

Consiglieri favorevoli: n. 9

Consiglieri contrari: n. 1 (De Santis Michele)

Consiglieri astenuti: n. 3 (Zammataro Anna Elena; Di Gioia Sofia; Mariani Marisa Santa;)

Consiglieri assenti: n. 0

VISTI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, co. 738, della L. 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

VISTI INOLTRE,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’” (lett. f);
 - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

RICHIAMATA, la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif e s.m.i di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2.

ATTESO

- che la citata delibera prevede, nella procedura di approvazione di cui all'art. 7, la predisposizione da parte del Gestore del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025.
- che la delibera di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF e viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà.

DATO ATTO che in Regione Puglia, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti Ente di Governo d'Ambito (AGER PUGLIA di seguito AGER).

PRESO ATTO che

- il Piano Economico Finanziario, dall'Ente Territorialmente Competente per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte dai gestori, dell'affidatario dei servizi operativi e direttamente dall'Amministrazione Comunale, ammonta complessivamente ad euro 904.976,00;
- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif di ARERA, il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2 della medesima Deliberazione.

RICHIAMATE le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni* del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...”*;

RILEVATO altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 è precisato che *“... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2020 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”*;

DATO ATTO che

- gli Uffici comunali hanno predisposto ed inviato telematicamente il 05/02/2022 al portale AGER, i costi del servizio rifiuti per l'anno 2020 e 2021 del Comune di Cellamare e relativa relazione di accompagnamento, successivamente oggetto d'integrazione documentale, al fine di ottenerne la sua validazione e per gli ulteriori adempimenti dello stesso ETC;
- l'AGER, con la propria determinazione n. 140 del 26.04.2022, notificata a mezzo PEC in data 26.04.2022 ed acquisito al prot. n. 3481/2022 dell'Ente, con la relazione a corredo della medesima determinazione, redatta ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, a seguito dell' *“...analisi della documentazioni prodotta e dalle verifiche innanzi esplicitate si è constatato che il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR2...”* e, conseguentemente, ha validato il PEF trasmettendolo ad ARERA per la verifica della sua coerenza regolatoria, degli atti, dei dati e della documentazione, e dunque per la sua approvazione definitiva.

- in riferimento all'equilibrio economico finanziario, si specifica che la determinazione del costo totale del servizio 2023 è riconducibile ai nuovi oneri determinati dal nuovo rapporto contrattuale con il nuovo gestore operativo oltre che dagli aumenti per oneri di trattamento rifiuti da raccolta differenziata, soprattutto ingombranti, plastica e rifiuti spazzamento stradale.

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è attualmente affidato alla ditta TEKNOSERVICE srl a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- il comma 683, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

DATO ATTO quindi che in applicazione tanto delle “*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013*”, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, il benchmark di riferimento tra fabbisogno standard e costo medio di settore per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023 relativamente al Comune di Cellamare è complessivamente pari a 33,48 cent€/kg;

EVIDENZIATO che il costo massimo riconosciuto nel PEF validato da AGER ed allegato alla presente, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2023, è pari ad € 904.976,00 così ripartiti¹:

COSTI FISSI € 368.722,00

COSTI VARIABILI € 536.254,00

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7.8 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif di ARERA, "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.";

RILEVATO che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire integralmente i costi da coprire e pari ad € 904.976,00 attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate, che per l'anno 2023 risultano così ripartite:

<i>descrizione utenze</i>	<i>numero utenze</i>	<i>superfici (mq)</i>	<i>costi da attribuire</i>	<i>costi attribuiti</i>
Utenze Domestiche	2.361	305.357,00	91%	823.528,00
Utenze Non Domestiche	123	13.976,00	9%	81.448,00
Totale	2.484	319.333,00	100%	904.976,00

TENUTO CONTO che ai fini della determinazione delle tariffe e nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/1999, il Comune di Cellamare ha esercitato anche per l'anno 2023 la facoltà di cui al comma 652 dell'articolo unico della Legge 147/2013, determinando le tariffe sulla base di uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria TARI dall'Ente, proposta per l'anno 2023 in applicazione delle utenze iscritte, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, riportate nella tabella di cui all'allegato B della presente deliberazione;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTI:

- il D.L. 228/2022 convertito in L. 15/2022 c.d. “Milleproroghe 2022” il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- che la legge n.197 del 29 dicembre 2022 all' art. 1 comma 775 dispone lo slittamento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025.

RICHIAMATO inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (De Santis Michele), astenuti n. 3 (Zammataro Anna Elena; Di Gioia Sofia; Mariani Marisa Santa), assenti n. 0 espressi dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di INTENDERE la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo

2) DI PRENDERE ATTO della validazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA, del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 ed i documenti ad esso allegati da parte dell'Ente Territorialmente Competente per la Regione Puglia – AGER, di cui alla Determinazione n. 140 del 26 aprile 2022 del Direttore Generale dell'AGER, indicata quale *allegato A* della presente deliberazione;

3) DI DETERMINARE, nella misura che segue, i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano Economico Finanziario così come indicati nella Relazione di Validazione trasmessa unitamente alla Deliberazione n. 140 del 26 aprile 2022, riportata come *allegato B* quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) DI APPROVARE, l'articolazione tariffaria TARI dall'Ente, stabilita per l'anno 2023 ed applicata a decorrere dal 1° gennaio 2023 alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche iscritte negli elenchi del Comune di Cellamare, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti e riportate nella tabella di cui all'*allegato C* della presente deliberazione;

5) **DI FISSARE** in € 904.976,00 il fabbisogno necessario all'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al precedente punto sub 2) del deliberato, interamente derivante dal dato previsionale del gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023;

6) **DI DARE ATTO** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 4% della tassa sui rifiuti per come deliberato dalla Città Metropolitana di Bari per l'anno 2023;

7) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Quindi, proceduto a successiva votazione, con voti favorevoli n. 9 espressi per appello nominale dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di **RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL SINDACO PRESIDENTE

F.to Vurchio Gianluca

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Russi Antonio

Pareri ai sensi dell'art. 49 c.1 del DLgs.267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data 29-03-2023

**Il Responsabile del Servizio
F.to De Astis Domenico**

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Data 29-03-2023

**Il Responsabile del Serv. Finanziario
F.to De Astis Domenico**

AFFISSA all'Albo Pretorio a partire dal **27-04-2023** - Reg. pub.n. **411**

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

F.to dott. Antonio Russi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal **27-04-2023** al **12-05-2023** (art.124, comma 1, D.L.gs 267/00).
- che è divenuta esecutiva il giorno: **06-04-2023** poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

Data

06-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Russi Antonio

La presente copia è conforme all'originale.

Cellamare _____

IL RESP. DEL SERVIZIO SEGRETERIA